



COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINA N. 37

DEL 08 febbraio 2016

SETTORE AFFARI GENERALI

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE. ANNO 2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che:

- il D. Lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che costituisce la base per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce un'attribuzione gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009).

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia su cui la scelta appartiene all'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa.

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”*.

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Dato atto che:

la quantificazione delle risorse per l'anno 2016, è effettuata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- art.1 comma 456 Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) secondo cui a decorrere dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto dell'art. 9 comma 2 Bis del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010;
- sentenza Corte dei Conti sez. Riunite n. 51 del 04.10.2011 in merito ai compensi a destinazione vincolata;
- circolare Ministero Economia e Finanze n. 16 del 02.05.2012 in merito alle economie dell'anno precedente;
- circolare Ragioneria Generale dello stato n. 20 del 08/05/2015 “Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi della contrattazione integrativa, in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9 c. 2bis del D.L. 31/5/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in L. 30/07/2010 n. 122 come modificato dall'art. 1 c. 456 della L. 147/2013” e sono quindi resi strutturali dal 1 gennaio 2015 i risparmi di spesa conseguenti alla normativa citata quantificati fino al 31/12/2014;
- art. 1 comma 236 Legge di stabilità 2016, in base alla quale *“a decorrere dal 1° gennaio*

2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”.

Accertato che il fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività per l'anno 2015 era stato così quantificato:

Risorse stabili	€ 186.990,70
Risorse variabili	€ 31.276,00

Totale	€ 218.266,70

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2016 nel rispetto delle norme sopracitate.

Considerato che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale dello Stato aveva fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del d.l. 78/2010 ed in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, aveva precisato che: *“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.*

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, al fine di determinare il fondo 2016, di applicare per analogia il criterio di quantificazione fornito dalla citata circolare della Ragioneria dello Stato, ed in particolare, di utilizzare il Fondo 2015 come parametro di riferimento massimo, effettuando le suddette operazioni:

1. ricalcolo del Fondo (prima 2010 oggi 2015), escludendo le voci che non rientrano nel calcolo del tetto massimo al valore economico:

- a. ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998- 2001)
- b. ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)
- c. QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - (ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998- 2001; ART. 93, CC. 7bis - 7ter, D.LGS. 163/2006);

2. riproporzionamento (riduzione) del valore economico massimo ricavato dal fondo di riferimento (prima 2010 oggi 2015) al personale in servizio per l'anno 2016; questa percentuale di riduzione si ricava facendo la proporzione tra la media del personale in servizio all' inizio e al termine dell'anno che si va a negoziare (il 2016, con il dato di fine anno che è necessariamente presunto) e la media del personale in servizio ad inizio e fine anno di riferimento (prima 2010 oggi 2015).

Effettuate, pertanto, le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del personale in servizio presso il Comune di PIANEZZA negli anni 2015 e 2016:

RIDUZIONE PROPORZIONALE PER CESSATI 2016

n. dipendenti al 1/1/2015	62
n. dipendenti al 31/12/2015	60
Media dipendenti 2015	61
n. dipendenti al 1/1/2016	60
n. dipendenti al 31/12/2016 (valore presunto)	59
Media dipendenti 2016	59,5
Riduzione proporzionale tra medie: $(100-(59,5 \times 100)/61)$	2,46%

Nel comparare la media dei dipendenti in servizio nell'anno 2016 rispetto alla media dell'anno 2015, si verifica una variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale pari a 2,46%

Riscontrato che la dinamica del fondo risorse decentrate per gli anni 2015 e 2016 è sintetizzata come da prospetto che segue:

DESCRIZIONE	ANNO 2015	ANNO 2016	NOTE
RISORSE STABILI	€ 186.990,70	€ 188.995,91	
RISORSE VARIABILI	€ 31.275,90	€ 29.217,07	
TOTALE	€ 218.266,60	€ 218.212,98	
RISORSE STERILIZZATE (incentivi alla progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006)	-€ 1.323,23	-€ 1.400,00	
Economie Fondo anno precedente	-€ 135,60	€ 0,00	
Risparmi straordinario anno precedente	-€ 5.000,00	-€ 3.000,00	
IMPORTO DEL FONDO CHE NON PUO' SUPERARE QUELLO DELL'ANNO 2015	€ 211.807,77	€ 213.812,98	
RIDUZIONE ART. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010		€ 5.259,79	per riduzione consistenza media di personale (2,46%)
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 211.807,77	€ 208.553,19	

Considerato che:

- il Comune ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015 e che è presumibile che tale vincolo sarà rispettato anche per l'anno 2016;
- il medesimo ha nell'anno 2015 rispettato il tetto della spesa di personale e che i dati in possesso dell'Ente al momento attuale fanno presumere che anche nel 2016 sarà rispettato il suddetto tetto.

Dato atto:

- nella parte stabile sono incluse le risorse derivanti da incrementi stipendiali di cui alle dichiarazioni congiunte n. 14 del ccnl 22/01/2004, n. 4 del CCNL 09/05/2006, n. 1 del CCNL 31/07/2009, nonché l'incremento della retribuzione annuale di anzianità del personale cessato nell'anno 2015, ai sensi dell'art. 4 - 2° comma C.c.n.l. 05/10/01;
- che in relazione a quanto sopra sono state incluse nella parte variabile del fondo 2016, le risorse di cui all'art. 15, comma 2, del citato C.C.N.L., pari ad €. 15.224,85, il cui mantenimento nel fondo è condizionato all'autorizzazione della Giunta Comunale;
- che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2016, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2016", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale sono state

inserite quelle derivanti dall' applicazione dell' art. 15, comma 1, lettera k) e sterilizzate quelle relative agli incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (rif. Corte dei Conti SS.RR. 51/2011).

Rilevato, altresì, che la suddetta quantificazione del fondo è subordinata, ai fini di una corretta applicazione operativa della normativa, ad ulteriori e future considerazioni in ordine alla formulazione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 1 comma 236 della predetta Legge 208/2015, e precisamente laddove si fa riferimento alla riduzione proporzionale del personale in servizio *"tenuto conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*. Infatti, occorrerà chiarire:

- a) se il personale assumibile, ossia il 25% del personale cessato nell'anno precedente, sia da intendersi come potenziale ovvero preventivamente individuato nella programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- b) se le modalità di calcolo del turn over, che potrebbero comportare una minore decurtazione del fondo, siano da considerarsi come valore unitario, ovvero economico.

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che ha differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per l'anno 2016 e pertanto ha autorizzato l'esercizio provvisorio come sancito dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs n. 267/2000;

Valutato che la bozza di bilancio preventivo per l'anno 2016 comprende queste risorse e considerato che la loro mancata integrale comprensione nel bilancio preventivo di tale anno sarà rilevata formalmente in sede di formulazione del parere, nonché che ciò determinerà l'automatica decadenza di questa determinazione.

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2016, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, così come modificato dalla Legge 147/2014, per l'anno 2015.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2016 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2016, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 208.553,19** come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2016", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente).

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Settore Affari Generali, come nominata con decreto sindacale n. 9 del 30.12.2015.

DETERMINA

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2016, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 188.995,91
RISORSE VARIABILI	€ 29.217,07
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE	€ 0,00
RISPARMI STRAORDINARIO ANNO PRECEDENTE	-€ 3.000,00
INCENTIVI EX ART. 92 COMMA 5 D.LGS. 163/2006	-€ 1.400,00
TOTALE FONDO	€ 213.812,98
RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010	-€ 5.259,79
TOTALE FONDO	€ 208.553,19

1. Di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2016 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2015.
2. Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi € 208.553,19 trova copertura negli appositi capitoli del redigendo bilancio 2016 ed afferenti la spesa del personale.
3. Di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione delle prestazioni e dei risultati, per le voci da ritenersi incluse.
4. Di dare atto che la costituzione del fondo così come determinata con il presente atto potrà subire variazioni nel momento in cui verranno forniti indirizzi applicativi in merito alle modalità di calcolo del "personale assumibile" da includere nel saldo dei dipendenti ai fini della decurtazione delle risorse decentrate in oggetto.
5. Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.
6. Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m. e i. si rende noto che il Responsabile del procedimento è la dr.ssa Stefania Guiffre, Responsabile del Settore Affari Generali.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GUIFFRE Dott.ssa Stefania

Estremi Contabili

Accertamento

Impegno

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata

Pianezza, _____

**IL RESPONSABILE SETTORE
FINANZIARIO-INFORMATICO
FAVARATO Rag. Luca**

IL RESPONSABILE D'UFFICIO

Per istruttoria: GUIFFRE STEFANIA

Proposta Determinazione n. **4**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 10 febbraio 2016

Pianezza, lì 10 febbraio 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa BONITO Michelina